Delibera PG 44882/48 del 19/04/2012

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni.

... OMISSIS ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

... OMISSIS ...

DELIBERA

1) di determinare, per quanto in narrativa espresso, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria), con effetto dall'1.1.2012:

Aliquota ordinaria: 1,06% per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei punti seguenti:

- Abitazione principale e relative pertinenze: Aliquota 0,5%
 - Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- Fabbricati ad uso abitativo (e relative pertinenze) concessi in locazione con contratto regolarmente registrato: Aliquota 1,02%
 - L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno ed a condizione che venga trasmessa, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo dell'imposta, copia del contratto registrato per le nuove locazioni che avrà validità per tutta la sua durata; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'1,06%; le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, cessazione, etc.) devono essere, improrogabilmente e perentoriamente trasmesse entro lo stesso termine di pagamento del saldo dell'imposta, pena l'applicazione delle sanzioni di legge.
- Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati): Aliquota 0,96%

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno ed a condizione che venga trasmessa entro il termine perentorio per il pagamento del saldo dell'imposta, copia del contratto concordato regolarmente registrato che avrà validità per tutta la sua durata; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'1,06%; le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, cessazione etc.) devono essere improrogabilmente e perentoriamente trasmesse entro lo stesso termine di pagamento del saldo dell'imposta, pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

- Terreni agricoli: Aliquota 0,76%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla legge n. 133/1994: Aliquota 0,2%
- 2) di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) dal soggetto passivo nella misura di euro 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'ammontare della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400;

... OMISSIS.